SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione unica del farmaco

Regione Lombardia

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 1995.

Addestramento di personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'espletamento del servizio di traduzione di detenuti, mediante affiancamento a personale dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 4, comma 3;

Vista la legge 12 dicembre 1992, n. 492;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354;

Viste la legge 12 aprile 1984, n. 67, e la legge 17 aprile 1989, n. 134;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

Visti i decreti legislativi 30 ottobre 1992, n. 443 e n. 444;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, mantenuto in vigore, per quanto compatibile, dall'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visti il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1980, n. 750, mantenuti in vigore, per quanto compatibile, dall'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visti i propri decreti di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno in data 9 luglio 1991 e 9 gennaio 1992;

Considerato che l'art. 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 conferisce al Corpo della polizia penitenziaria la competenza in materia di traduzioni di detenuti ed internati, demandando l'effettiva assunzione del servizio all'atto del completamento dell'organico previsto dalla tabella «A» allegata alla predetta legge entro il 31 dicembre 1995;

Ritenuto necessario per le suindicate considerazioni provvedere all'addestramento pratico degli agenti di polizia penitenziaria che hanno frequentato un corso di formazione finalizzato alla conoscenza del servizio delle traduzioni dei detenuti tenuto dall'Arma dei carabinieri;

Ritenuto che detto addestramento pratico debba aver luogo mediante affiancamento a personale dell'Arma dei carabinieri operante il servizio delle traduzioni dei detenuti;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 1995, novanta unità del Corpo di polizia penitenziaria che hanno frequentato presso istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri il corso teorico inerente al servizio di traduzione dei detenuti saranno affiancate a personale dell'Arma dei carabinieri per l'impiego in detto servizio.

2. L'affiancamento di cui al comma 1 ha luogo nelle città di Milano e di Palermo e nelle regioni Lombardia e Sicilia e potrà essere anche esteso ad altre regioni mediante l'impiego di ulteriori unità del Corpo di polizia penitenziaria, previa effettuazione di appositi corsi teorici, in analogia a quello già praticato.

Art. 2.

1. La responsabilità della organizzazione, della direzione e dello svolgimento dell'affiancamento di cui all'art. 1 del presente decreto è demandata all'Arma dei carabinieri.

2. Durante tale periodo il personale del Corpo di polizia penitenziaria dipende funzionalmente dal responsabile del servizio di traduzione nel cui ambito l'addestramento stesso è effettuato.

3. L'affiancamento è effettuato soltanto alla presenza costante del personale dell'Arma dei carabinieri incaricato della traduzione.

Art. 3.

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di affiancamento in uniforme, con le armi del Corpo di polizia penitenziaria in dotazione individuale e di reparto, unitamente al personale dell'Arma dei carabinieri operante, in posizione di dipendenza funzionale dai responsabili dell'Arma dei carabinieri.

2. I comandi locali dell'Arma dei carabinieri e le direzioni degli istituti penitenziari interessati sono autorizzati ad assumere accordi di carattere generale e di dettaglio, anche di volta in volta, circa i tempi, l'entità dei contingenti e le modalità specifiche di svolgimento del servizio.

3. Il coordinamento è demandato alla competenza dei comandanti di regione dell'Arma dei carabinieri e dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria interessati.

Art. 4.

1. Le spese relative alla realizzazione dell'affiancamento di cui agli articoli precedenti vengono imputate ai capitoli di bilancio, per quanto di rispettiva competenza.

Roma, 25 febbraio 1995

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

Il Ministro della difesa
CORCIONE

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

95A3177

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 marzo 1995.

Approvazione del coefficiente di tassazione in terminale per il 1995 dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Sentito il Ministro della difesa;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, di reiterazione e modifica dell'art. 80 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, concernente la nomina di un amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione nonché la rappresentanza legale dell'Azienda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1994 con il quale il generale S.A. (a) Stelio Nardini è stato nominato amministratore straordinario dell'A.A.A.V.T.A.G.;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1995 dividendo il costo che l'A.A.A.V.T.A.G. prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5% del totale aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che in base ai dati forniti dall'Azienda è previsto in L. 110.289.792.290 il costo complessivo per il 1995 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato altresì che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale previste per l'anno 1995 è pari a 42.010.167;

Vista la delibera n. 458/AS adottata dall'amministratore straordinario dell'Azienda in data 2 dicembre 1994, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1995;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5, del decreto-legge n.77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Decreta:

È approvato:

a) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1995 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali nella misura di lire 2.625,31 commisurata al 100% del costo sostenuto dall'Azienda per tale tipo di traffico;

b) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1995 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali nella misura di L. 1.312,65 commisurata al 50% del CTT di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

p. *Il Ministro del tesoro*
PACE

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 107

95A3179

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1995.

Rettifica all'art. 14 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1992, con il quale è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Considerato che nel titolo III (pubblica sicurezza) Sez. I (armi, esplosivi, gas tossici), art. 14, della tariffa allegata al predetto decreto, colonna «Indicazione degli

atti soggetti a tassa», fra i riferimenti normativi, dopo «Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati» è stato erroneamente inserito anche «art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85», che si riferisce invece al solo trasporto delle armi per uso sportivo sulle base di apposita licenza annuale rilasciata dal questore;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare detta tariffa nella parte indicata;

Decreta:

Art. 1.

Sono eliminate le parole «art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85» dal titolo III - Sez. I, art. 14, della tariffa allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992 indicato nella premessa.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 aprile 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3180

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 aprile 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Progetto per la costruzione della rete idrica urbana ed ampliamento» del comune di Pontelatone (Caserta) dell'importo complessivo di L. 1.112.000.000;

Vista la deliberazione n. 419609300 del 20 giugno 1991 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 1.000.800.000 al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 281 del 17 gennaio 1995 con la quale la regione Campania ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/91, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Vista la perizia di variante tecnica e di assestamento finale, redatta nel luglio 1994 per conto del comune di Pontelatone dal dott. ing. Piero Cappello, che, oltre a modificare il quadro economico di spesa per quanto attiene all'aumento dell'aliquota IVA, riguarda l'esecuzione di opere per il miglioramento dell'impianto, quali la realizzazione di alcuni modesti prolungamenti di tratti di rete esistente, l'utilizzo di subpozzetti, la diminuzione del numero di allacciamenti e la sistemazione di un serbatoio;

Visto che con la citata perizia di variante e di assestamento finale si propone di utilizzare le somme derivanti dalle economie di appalto verificatesi che ammontano a L. 58.287.091;

Vista la delibera di giunta del comune di Pontelatone n. 147 del 26 agosto 1994 con la quale lo stesso comune ha approvato la succitata perizia per un importo complessivo invariato dei lavori di L. 1.112.000.000;

Vista la delibera 7 dicembre 1994, n. 7721, della giunta della regione Campania, con la quale vengono approvati la succitata perizia di variante e di assestamento finale dei lavori e il relativo quadro economico e viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/91, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del «Progetto per la costruzione della rete idrica urbana ed ampliamento», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 1.000.800.000, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 4 aprile 1995

Il Ministro: BARATTA

95A3178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 aprile 1995.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994, 18 aprile 1994, 26 luglio 1994, 18 ottobre 1994 e 24 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Visti, in particolare, i propri provvedimenti 18 aprile 1994 e 28 dicembre 1994, con i quali si è provveduto ad aggiornare le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto il proprio provvedimento 28 dicembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1995 con il quale è stata prorogata al 31 marzo 1995 la possibilità di dispensazione, in regime di Servizio sanitario nazionale, delle specialità medicinali elencate nella nota 37, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al testo delle note riportate nei predetti provvedimenti del 18 aprile 1994, e 28 dicembre 1994, e di prorogare al 30 giugno 1995 la possibilità di dispensazione in farmacia delle specialità medicinali elencate nella nota 37;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 19 novembre 1994 e 13 febbraio 1995;

Dispone:

Art. 1.

Alle «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» riportate nell'allegato 1 al provvedimento 18 aprile 1994 e 28 dicembre 1994 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, e n. 32 dell'8 febbraio 1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il testo della nota n. 61 è sostituito dal testo riportato nell'allegato 1 al presente provvedimento;

b) è aggiunta la nota 64, parimenti riportata nell'allegato 1.

Art. 2.

Fino al 30 giugno 1995, le specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

p. *Il Ministro della sanità*
Presidente della Commissione
CONDORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 199

ALLEGATO 1

NOTE RELATIVE ALLA PRESCRIZIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE CONFEZIONI RICLASSIFICATE A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537.

A) *Testi sostitutivi di quelli previsti dal provvedimento 28 dicembre 1994*

(61) Classe A, limitatamente alle indicazioni: «Epatite cronica B, C e D; carcinoma renale; leucemia a cellule capellute» - Registro U.S.L.

Il trattamento con l'Interferone Alfa naturale leucocitario n-3 si giustifica solo in presenza di inefficacia documentata e/o intolleranza agli Interferoni Alfa ricombinanti 2a e 2b e/o Alfa linfoblastoide n-1 (studi clinici ancora limitati e maggior prezzo).

Principio attivo: Interferone Alfa naturale linfocitario (IFN - alfa n-3).

Specialità. Alfaferone, Cilferon, Isiferone, Haimaferone, Biaferone, Alfater.

B) *Note aggiuntive*

(64) Classe A: limitatamente a pazienti di età superiore ai sessantacinque anni, in trattamento per leucemia acuta non linfoblastica.

Principio attivo: Idarubicina per uso orale.

Specialità: Zavedos compresse.

95A3188

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di sistemazione di piste esistenti da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. V/66033).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 febbraio 1995, prot. n. 9686, dalla società Mottolino S.p.a. per la realizzazione di lavori di sistemazione piste esistenti su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 90, 89, 91, 233, 232, 18, foglio 41, mappali 36, 38, 40, 44, 46, 47, 43, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 131, 132, 330, 141, 142, 144, foglio 44, mappali 6, 7, foglio 43, mappale 1, foglio 51, mappali 28, 34, foglio 31 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985:

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del corretto inserimento ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'aera di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 90, 89, 91, 233, 232, 18, foglio 41, mappali 36, 38, 40, 44, 46, 47, 43, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 131, 132, 330, 141, 142, 144, foglio 44, mappali 6, 7, foglio 43, mappale 1, foglio 51, mappali 28, 34, foglio 31 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione ordinaria di piste da sci da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. V/66034).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 febbraio 1995 prot. n. 9605, dalla società Mottolino S.p.a. per la realizzazione di lavori di sistemazione ordinaria piste da sci su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 90, 89, foglio 41, mappale 6, foglio 43, mappali 28, 31, 20, 18, 19, 10, 11, 12, 9, 13, 14, 15, 37, 26, foglio 31, mappali 271, 456, 472, 276, 277, 281, 512, 293, 256, 470, 270, 267, 268, 269, 260, foglio 30 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 90 89, foglio 41, mappale 6, foglio 43, mappali 28, 31, 20, 18, 19, 10, 11, 12, 9, 13, 14, 15, 37, 26, foglio 31, mappali 271, 456, 472, 276, 277, 281, 512, 293, 256, 470, 270, 267, 268, 269, 260, foglio 30 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3194

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di piste esistenti da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. V/66035).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze natuali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata alla giunta regionale in data 27 febbraio 1995 prot. n. 9727, dalla società Mottolino S.p.a. per la realizzazione di sistemazione piste esistenti su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 90, 89, 91, 233, 232, 235, 234, 18, foglio 41, mappali 6, 7, foglio 43, mappale 1, foglio 51, mappali 28, 37, 31, 20, 18, 19, 26, 32, 10, 11, 12, 13, 14, 15, foglio 31, mappali 281, 512, 514, 293, 294, foglio 30, mappale 74, foglio 27 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 90, 89, 91, 233, 232, 235, 234, 18, foglio 41, mappali 6, 7, foglio 43, mappale 1, foglio 51, mappali 28, 37, 31, 20, 18, 19, 26, 32, 10, 11, 12, 13, 14, 15, foglio 31, mappali 281, 512, 514, 293, 294, foglio 30, mappale 74, foglio 27 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una discarica di inerti da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/66039).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 febbraio 1995, prot. n. 5251, dal comune di Chiesa in Valmalenco per la realizzazione di discarica inerti e pista di accesso su un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 168, 269, 272, 273, 284, foglio 14, mappali 425, 525, 575, foglio 15 (per la sola parte interessata dai lavori), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo

di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che da un lato la pista di accesso risulta essere prosecuzione di opere avente le stesse finalità già autorizzate con nota n. 1078 del 15 febbraio 1992 e la discarica a lavori ultimati e rinverdimento eseguito non dovrebbe compromettere i valori ambientali riconosciuti nell'ambito in oggetto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazione e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 168, 269, 272, 273, 284, foglio 14; mappali 425, 525, 575, foglio 15 (per la sola parte interessata dai lavori), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3189

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gromo dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ricovero di macchine edili da parte del sig. Olivari Raffaele. (Deliberazione n. V/66042).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 febbraio 1995, prot. n. 6931, dal sig. Olivari Raffaele per la realizzazione di un ricovero macchine edili su un'area ubicata nel comune di Gromo (Bergamo), mappale 1220, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della necessità economica di disporre un idoneo riparo per le attrezzature edili dell'impresa titolare;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gromo (Bergamo), mappale 1220 dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3192

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto per la neve artificiale più puntuali opere di rimodellamento del terreno da parte della società S.I.A.M. S.r.l. (Deliberazione n. V/66043).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione delle giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 febbraio 1995, prot. n. 6900, dalla società S.I.A.M. per la realizzazione di un impianto per la neve artificiale (completamento) ed opere puntuali di rimodellamento terreno su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 440, foglio 9, mappali 1, 16, 102, 105, 118, 120, 122, 130, 131, 134, 165, 167, foglio 10, mappale 29, foglio 23 (per le sole porzioni interessate dalle opere), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; in considerazione della complessiva modestia delle modificazioni indotte alla situazione di fatto dell'ambito;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 440, foglio 9, mappali 1, 16, 102, 105, 118, 120, 122, 130, 131, 134, 165, 167, foglio 10, mappale 29, foglio 23 (per le sole porzioni interessate dalle opere), dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3190

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione delle opere di completamento dell'acquedotto rurale e la realizzazione di una strada da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/66045).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione delle giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 febbraio 1995, prot. n. 9675, dal comune di Grosio per la realizzazione delle opere di completamento acquedotto rurale e realizzazione strada su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 46, 138, 137, 128, 260, foglio 74, mappali 254, 255, 258, 576, 257, 256, 480, 371, 370, 369, 368, foglio 75, mappale 73, foglio 75 (per le sole opere interessate dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 46, 138, 137, 128, 260, foglio 74, mappali 254, 255, 258, 576, 257, 256, 480, 371, 370, 369, 368, foglio 75, mappale 73, foglio 75 (per le sole opere interessate dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel

Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3191

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un sentiero di accesso ad un fabbricato e del livellamento del fondo circostante da parte del sig. Pini Giovanni. (Deliberazione n. V/66854).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 marzo 1995, prot. n. 13717, dal sig. Pini Giovanni per la sistemazione di un sentiero di accesso al fabbricato, livellamento fondo circostante su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 665, 554, 654, 653, 484, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nel soddisfare i requisiti previsti per legge;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 665, 554, 654, 653, 484, foglio 10 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3199

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una stazione a monte della nuova funivia bifune Chiesa-Alpe Palù, di un ascensore inclinato e di un tratto di pista da parte della F.A.B. - Funivia al Bernina S.p.a. (Deliberazione n. V/66855).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1995 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 febbraio 1995, prot. n. 5628, dalla F.A.B. Funivia al Bernina S.p.a. per la realizzazione di stazione a monte nuova Funivia Chiesa in Valmalenco (loc. Vassalini) - Alpe Palù, costruzione piano inclinato collegante la nuova stazione con gli impianti esistenti, sistemazione pista blu «Del Dosso», creazione nuova pista blu di raccordo tra piste esistenti ed arrivo nuovi impianti, prolungamento impianto d'innevamento programmato sulla pista blu «Del Dosso» nonché interramento della linea elettrica di servizio agli impianti, il tutto su un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 6, 37, foglio 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa mell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della situazione viabilistica e dei parcheggi attraverso il trasferimento dell'impianto esistente, attualmente localizzato nel centro abitato, in zona periferica nonché nello sviluppo dell'attività turistica che potrebbe garantire nuove possibilità occupazionali agli abitanti del paese e d'intorni;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 6, 37, foglio 18, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3197

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Entratico, Foresto Sparso e Zandobbio dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/66856).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 8 novembre 1994, prot. n. 53692, dall'ENEL per la realizzazione di linea elettrica su un'area ubicata nei comuni di: Entratico (Bergamo), mappali 487, 1609, 1610, fogli 6, 7; Zandobbio (Bergamo), mappali 1550, 1548, 1546, 1427, 2442, 2441, 2440, 1473, 1474, 2446, 2445, 1475, 1476, 1477, 1488, 1489, 1497, 1862, 1278, 1536, 1535, 1642, 1538, 1414, 1544, 1411, 1180, 1412, 1460, 1459, fogli 4, 5; Foresto Sparso (Bergamo), mappali 2689, 2697, 4020, 2701, 2703, 258, 251, 2716, 2719, 2717, 245, 2772, 249, 3351, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto le utenze da allacciare sono attualmente prive di servizio elettrico;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di: Entratico (Bergamo), mappali 487, 1609, 1610, fogli 6, 7; Zandobbio (Bergamo), mappali 1550, 1548, 1546, 1427, 2442, 2441, 2440, 1473, 1474, 2446, 2445, 1475, 1476, 1477, 1488, 1489, 1497, 1862, 1278, 1536, 1535, 1642, 1538, 1414, 1544, 1411, 1180, 1412, 1460, 1459, fogli 4, 5; Foresto Sparso (Bergamo), mappali 2689, 2697, 4020, 2701, 2703, 258, 251, 2716, 2719, 2717, 245, 2772, 249, 3351, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sistemazione e del potenziamento di opere di presa idrica da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/66858).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 marzo 1995, prot. n. 11779, dal comune di Campodolcino per la realizzazione di potenziamento opera di ripresa idrica su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 43, 56, 60, foglio 36 (per la parte oggetto dei lavori), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 43, 56, 60, foglio 36 (per la parte oggetto dei lavori), dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 aprile 1995.

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3196

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 5 aprile 1995, n. **62303833**.

Legge 17 febbraio 1982, n. 41. Mutui a tasso agevolato sul fondo centrale per il credito peschereccio. Variazione del criterio per la determinazione del tasso massimo di riferimento.

A tutti gli istituti di credito

Alla Federazione nazionale cooperative della pesca

All'Associazione italiana cooperative della pesca

All'Associazione nazionale cooperative della pesca

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare

All'Associazione bancaria italiana

Con decreto del Ministro del tesoro n. 377777 del 21 dicembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, è stato modificato il criterio per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.

Il Ministero del tesoro ha successivamente precisato che, per le operazioni di mutuo a tasso agevolato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, il parametro per la determinazione del tasso massimo di riferimento da applicare è quello di cui all'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale n. 377777 del 21 dicembre 1994 stante lo specifico richiamo formulato dall'art. 18 della stessa legge alla percentuale del tasso di riferimento previsto per le operazioni di credito navale di cui all'art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234.

A partire dal 1° gennaio 1995, pertanto, il tasso da applicare alle operazioni di credito peschereccio a medio e lungo termine, previste dalla legge indicata in oggetto, si modificherà automaticamente, con periodicità semestrale, in relazione alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO) riferita al secondo mese precedente il semestre nel quale viene stipulato il contratto di mutuo, aggiungendo a detto valore la commissione per gli oneri di intermediazione che, per l'anno 1995, è fissata nella misura dell'1,30%.

Si invitano, pertanto, tutti gli Istituti di credito, abilitati all'esercizio del credito peschereccio, a determinare con il nuovo criterio e con periodicità semestrale (al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno) il tasso da applicare alle operazioni di credito peschereccio da perfezionare.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 129

95A3213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sesta seduta comune, mercoledì 14 giugno 1995, alle ore diciassette, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

95A3290

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 maggio 1995:

Saladini Pilastri Marco Saladino, notaio residente nel comune di Casalecchio di Reno, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zambellini Artini Giampaolo, notaio residente nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Mor Claudio, notaio residente nel comune di Piadena, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Breno, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Pozzoli Marco, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Ianaro Vincenzo, notaio residente nel comune di Oria, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Perrini Antonella, notaio residente nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Francavilla Fontana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Felter Marialodovica, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Sinnai, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Puzone Fiorita, notaio residente nel comune di Trivento, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Campobasso, con l'anzidetta condizione;

Capocasale Mario, notaio residente nel comune di Cutro, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Crotone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fabi Andrea, notaio residente nel comune di Asso, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Erba, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gori Antonella, notaio residente nel comune di Tavarnelle Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Campi Bisenzio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mantellassi Elena, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Monsummano Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bigozzi Stefano, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, e trasferito nel comune di Pontassieve, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Russo Angela, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Quarrata, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Moretti Antonio, notaio residente nel comune di San Ginesio, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Civitanova Marche, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Valori Lino, notaio residente nel comune di Treia, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Macerata, con l'anzidetta condizione;

Calogero Luisa, notaio residente nel comune di Santa Lucia Del Mela, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina, con l'anzidetta condizione;

Parisi Gaetano, notaio residente nel comune di Centuripe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Montalbano Elicona, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Giardina Domenico, notaio residente nel comune di Sant'Angelo di Brolo, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Tortorici, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cesati Gianpaolo, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

De Stefano Domenico, notaio residente nel comune di Abbiategrasso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Traspadini Marco, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Monari Beatrice, notaio residente nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Rossi Monica, notaio residente nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Gandolfi Annalisa, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Spilimbergo, stesso distretto notarile;

Visco Valerio, notaio residente nel comune di Riolo Terme, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Barbarito Giulia, notaio residente nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Eboli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Pietro, notaio residente nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Sassano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Goveani Roberto, notaio residente nei comune di Torino, è trasferito nel comune di Olbia, distretto notarile di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Scarantino Michele, notaio residente nel comune di Sant'Ilario d'Enza, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, con l'anzidetta condizione;

Stellacci Francesco, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Molfetta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bandini Sergio, notaio residente nel comune di Mazara del Vallo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Pantelleria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Romano Armando, notaio residente nel comune di Bedizzole, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Trento, con l'anzidetta condizione;

Michielan Antonio, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di San Donà di Piave, distretto notarile di Venezia, con l'anzidetta condizione;

Sartori Mario, notaio residente nel comune di Sanguinetto, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Grezzana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sassano Antonella, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Monteforte d'Alpone, stesso distretto notarile.

95A3215

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 255/1995 del 22 maggio 1995

Specialità medicinale: «VISUCLOBEN» sospensione oftalmica 5 ml; sospensione oftalmica 10 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6.

Modifica apportata: produttore: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica estera Merck Sharp & Dohme - Chibret sita in Clermont Ferrand - Francia.

Le operazioni terminali di confezionamento continueranno ad essere eseguite dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 228/1995 del 22 maggio 1995

Specialità medicinale: «REMEGEL» nella forma e confezioni:

stick da 5 tav. mast. × 800 mg; stick da 8 tav. mast. × mg 800; 3 stick da 8 tav. mast. × 800 mg.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health products S. Com. P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 87.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli, ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati anche dalla società Parke-Davis & Co Limited nello stabilimento sito in Pontyool, Gwent, Wales (Regno Unito).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A3219

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
12 CT	Pietro Costa Chiavaro S.r.l.	Catania	46
554 NA	Salzano Mario	Torre del Greco	4
600 NA	Santa Lucia S.n.c. di Raiola e Del Perro	Torre del Greco	3
611 NA	M. M. S.n.c. di Meola Mario	Napoli	5
363 TO	Armac di Zoppo Domenico	Torino	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Bassani Claudio, con sede in Mantova, via Govi n. 10, già assegnataria del marchio «34 MN», è decaduta dalla concessione del marchio stesso a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tale ditta, risultata irreperibile, è stata sollecitata alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 45 del 16 settembre 1994 dalla prefettura di Mantova, rimasta senza esito.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Mantova.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
27 CT	Sciuto Riccardo	Catania
49 CT	D'Antoni Vincenzo	Catania
71 CT	Previte Vincenzo	Catania
284 NA	Giovanniello Rita	Napoli
424 NA	Brancaccio Pasquale	Torre del Greco
584 NA	Squillante Vincenzo	Napoli
589 NA	Partenori S.r.l.	Napoli
628 NA	Tessitore Maurizio	Lacco Ameno
638 NA	Di Stefano Vincenzo S.a.s.	Napoli
696 NA	Russo Salvatore	Torre del Greco
729 NA	Sarnelli Antonietta	S. Giorgio a Cremano
733 NA	F.lli Tucci di Tucci Principio e C. S.n.c.	Torre del Greco
747 NA	Metal Stampi S.n.c.	Volla
124 PA	Turco Giuseppina	Palermo
252 RM	Calvi e Cangi	Roma
865 RM	Oreficeria Baldi di Baldi Luigi S.n.c.	Olevano Romano
876 RM	D'Alessio Arturo	Genzano
331 TO	Giacoppo Giovanni	Torino
348 TO	Microcast S.n.c. di M. Penna e C.	Torino
359 TO	Lene F. di Ferro Maddalena	Somma Lombardo
18 VT	Blanda Angelo	Montalto di Castro
28 VT	Il Carato di Proietti Debora e Olivieri Mara	Viterbo
34 VT	B. e B. S.d.f. di Bruccola V. e Biagetti M.	Viterbo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti pe territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni
1623 AL	Bissolo Dino	Valenza	1
1857 AL	Ponzone Giulio	Valenza	1
1974 AL	Mocchi Pietro S.r.l.	Valenza	15
2119 AL	Scantaburlo Adriano e F.lli	Bassignana	2
2206 AL	Canepari Ernesto & C.	Valenza	6
2581 AL	FE-DE-R di Federico Mario e Derussis Antonio	Valenza	5
3105 AL	Gesuato Valter	Valenza	1
816 FI	Gioielli Franchi	Firenze	3
871 FI	Magrino F.lli S.n.c.	Bagno a Ripoli	4
923 FI	Fattori Ennio	Firenze	1
1118 FI	Maria Cristina Sterling S.r.l.	Bagno a Ripoli	3
1168 FI	Reali Argenti S.r.l.	Bagno a Ripoli	1
1225 FI	Del Bene Argenti S.r.l.	Bagno a Ripoli	2
1324 MI	Manifattura orafa Matteotti S.r.l.	Milano	1
110 PV	Perani Michele	Frascarolo	1
17 PI	M. & G. Metalchimica e Galvanica S.r.l.	Pisa	3
886 VI	A.Z. di Zoccorato Armando & C. S.n.c.	Bassano del Grappa	4
1549 VI	Silver Trade S.r.l.	Vicenza	3
1908 VI	Rossella Preziosi S.n.c. di Muraro Claudio & C.	Costabissara	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2360 AL	De Carluccio Luisa	Valenza
2438 AL	Piette Giulio	Valenza
3074 AL	Alessandria Patrizia	Valenza
60 AN	Capodagli Pietro	Senigallia
35 BS	Argenteria Lozzi S.a.s.	Brescia
9 BR	Officina lavorazione metalli V.M. S.d.f.	Francavilla Fontana
18 CS	Linardi Mario	Altomonte
732 FI	Martini Piero	Firenze
765 FI	Pansani Franco	Fucecchio
769 FI	Paoletti Giovanni S.n.c.	Firenze
1150 FI	Bucciardini Marco	Firenze
1266 FI	Novelli Giuseppina	Vernio
1267 FI	Porta Romana	Bagno a Ripoli
1275 FI	Magnani Riccardo	Firenze
1301 FI	Eracli Miranda	Firenze
132 FO	Amatruda Giovanni	Morciano di Romagna
82 IM	Carlone Vincenzo	Imperia
267 NA	Mades S.p.a.	Napoli
323 NA	Esposito Luigi	Torre del Greco
406 Na	Nappi Gennaro	Torre del Greco
67 PG	Bebi Stefanella	S. Giustino
149 PA	Formoso Giovanni	Palermo
31 PI	Simoncini Scultori di Simoncini Paolo	Volterra
668 RM	Crapes Vincenzo	Roma
13 RO	Manon Augusto Fabrizio	Rovigo
32 SV	L'artigiano dell'oro	Alassio
50 SV	Isola del tesoro di Freschi Roberto	Celle Ligure
323 TO	Torre Antonio	S. Maurizio C.se
392 TO	Gold 90 - Banco Metalli preziosi S.a s.	Torino
59 TN	Degasperi Rolando	Lavis
120 UD	Falschi Laura	Codroipo
337 VA	Oro Emme di Melcore Gisella	Gallarate
105 VE	Molin Antonio	Venezia
159 VE	Burigana Elena	Venezia
284 VE	D'Auria Alessandro	Mestre
160 VR	Mercani Marco	Verona
199 VR	I Fossati gioielli di Fossati Paolo	Verona
212 VR	«Assemblage» di Meneghini Giuliano	Verona
880 VI	Grandi Giampietro	Vicenza
1305 VI	Minervino Gaetano	Vicenza
1501 VI	Antonio Adragna S.r.l.	Vicenza
1723 VI	Gold Ladies di Folco Luciano	Montecchio Maggiore
1837 VI	T.Z. di Zattera Tullio	Sovizzo

95A3221

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 il decreto interministeriale del 21 maggio 1984, modificato in data 9 dicembre 1987, con il quale la società «Greif Fiduciaria S.p.a.», con sede in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Firenze a Verona.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995 il decreto interministeriale 22 giugno 1988, con il quale la società «Fiduciaria indipendente S.r.l.», con sede in Carpenedolo (Brescia), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla sede legale, alla forma giuridica ed alla denominazione variata in «Controlfida S.p.a.» con sede in Milano.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995 la società Conteco - Società di revisione S.r.l., con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1995 il decreto interministeriale 25 marzo 1988, mediante il quale la società «First Professional Audit di Alberto Toccafondi & C. S.a.s.», con sede legale in Prato, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, mutata in «First Professional Audit di Silvio Zanin & C. S.a.s.», ed in quella concernente la sede legale, trasferita dal comune di Prato al comune di Roma.

95A3220

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline di Levanto».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline di Levanto», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essete inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione del vino «Colline di Levanto»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» è riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione delimitata all'art. 3 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composiziome dei vitigni:

«Colline di Levanto» Bianco:

Vermentino: minimo 40%;
Albarola: minimo 20%;
Bosco: minimo 5%.

Posso concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati e raccomandati per la provincia di La Spezia:

fino ad un massimo del 35%.

«Colline di Levanto» Rosso:

Sangiovese: minimo 40%;
Ciliegiolo: minimo 20%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati e raccomandati e autorizzati per la provincia di La Spezia:

dal 20% al 40%.

Il vino rosso si produce anche nella tipologia «Novello».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC «Colline di Levanto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e comprende in parte i territori dei seguenti comuni: Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal mare in prossimità della P.ta Mesco si segue il confine che delimita il comune di Levanto con quello di Monterosso al Mare fino al raggiungimento della curva di livello dei 400 mt s.l.m. che viene seguita fino sotto la cima Colletto a nord dell'abitato di Lavaggiorosso dove si scende alla quota 300 mt s.l.m. che viene seguita fino ad incrociare il bivio per S. Giorgio sulla provinciale 332. Da qui si segue la stessa provinciale 332 per un piccolo tratto per poi risalire alla curva dei 400 mt s.l.m. in corrispondenza di RCA Galbana che viene poi seguita fino al ricongiungimento della prov. 332 in corrispondenza del bivio per Reggimonti; da qui si segue la stessa prov. 332 fino ad incrociare la curva di livello dei 500 mt s.l.m. che viene seguita fino alla località La Fuganella ove, scendendo lungo l'impluvio, si raggiunge la curva di livello dei 400 mt che viene seguita fino al fosso a nord dell'abitato Chiappa. Da qui si scende, seguendo il fosso, fino in corrispondenza dell'abitato Piazza in corrispondenza del raccordo autostradale che viene seguito fino ad incrociare la curva di livello dei 300 mt s.l.m. Quest'ultima viene seguita fino al congiungimento del confine di comune e di provincia di Genova che viene seguito fino al mare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'art. 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogene:

il terreno è di natura silicea e siliceo-argillosa e presenta reazione sub-acida.

Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera con potatura ad archetto o capovolto.

La densità di piantagione è di min. 5.000 ceppi/Ha nell'allevamento a controspalliera, mentre per l'allevamento a pergola è min. 6.000 ceppi/Ha.

I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore al ql. 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa di vino per Ha è pari a 63 hl/ettaro.

In caso di coltura promiscua la resa media non dovrà essere superiore a 2,5 Kg di uva per ceppo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

Qualora la resa superi tali limiti tutta la produzione non avrà diritto alla DOC.

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10,5 per le tipologie rosso, bianco e novello.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Le eventuali eccedenze purché fino ad un massimo del 5% non hanno diritto alla DOC «Colline di Levanto»; qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di arricchimento, così come specificato nei commi precedenti.

La vinificazione della citata tipologia di vino DOC «Colline di Levanto» Novello deve avvenire nel rispetto della normativa che disciplina i vini novelli.

È consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di rettificati.

È comunque consentita l'autoconcentrazione.

L'arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese massime precedentemente indicate.

Art. 6.

I vini di cui agli articoli 1 e 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colline di Levanto Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, persistente, tendente al fruttato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5‰;
estratto secco netto minimo: 15‰.

Colline di Levanto Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, persistente, tenue vinosità;
sapore: asciutto, delicato, armonico, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5‰;
estratto secco netto minimo: 19‰.

Il vino «Colline di Levanto» «Novello», prodotto nel rispetto della specifica normativa, all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: secco leggermente abboccato, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui massimo 10 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5‰;
estratto secco netto minimo: 19‰.

È facoltà del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso: di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non suscettibili a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è ottenuto purché in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 8.

I vini a denominazione controllata «Colline di Levanto» debbono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma bordolese della capacità massima di 0,750 lt. Per ciò che concerne la presentazione, deve essere consona ai tradizionali caratteri di vino di pregio.

Solo per la capacità di 0,187 lt. è consentita la chiusura con tappo metallico a vite, per le altre capacità è consentita esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o composto di sughero.

95A3217

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Terre di Franciacorta».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», seguita eventualmente dalle menzioni facoltative bianco o rosso è riservata ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata «Franciacorta» con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco) deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Chardonnay e/o;

Pinot bianco e/o;

Pinot nero.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (rosso) deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Cabernet Sauvignon e Cabernet franc. per un minimo del 25%;

Barbera per un minimo del 10%;

Nebbiolo per un minimo del 10%;

Merlot per un minimo del 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione del «Terre di Franciacorta» (rosso) anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni autorizzati e raccomandati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%, con esclusione dei vitigni aromatici.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Terre di Franciacorta» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

«Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezionecon il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica.

Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico».

Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:

«Partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti».

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni a giacitura pedocollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

3. Sono da escludere tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 496 mt s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta».

4. Sono da escludere, inoltre, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo tutte le zone e le aree poste e comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura.

5. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (in controspalliera e a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte per campagna.

7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, la resa massima in ettolitri di vino finito e i rispettivi titoli alcolometrici volumici minimi naturali devono essere i seguenti:

	Q.li/Ha	Hl/Ha	Vol. %
Terre di Franciacorta (bianco)	115	78,2	10,5
Terre di Franciacorta (rosso)	115	78,2	10,5

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione di uva per ettaro dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% detti limiti.

8. La raccolta delle uve deve essere fatta in modo da non compromettere la integrità degli acini.

9. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatto salvo per i nuovi vigneti a sylvoz o pergola la cui densità ad ettaro non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi. Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e di reimpianto è consentito esclusivamente sui terreni a terrazzamento.

10. Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

11. La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro, diverso da quello fissato nel presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte ricompresi nel perimetro delimitato.

3. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino la tradizionalità di tali operazioni.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche.

5. La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» è del 68%.

6. Le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 5% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

7. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

8. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti, anche per il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco), ma non viceversa.

9. È altresì consentito che a seguito della scelta in cantina, da effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo zuccherino, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» passi a vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco) ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta».

10. I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» possono utilizzare la menzione «vigna» seguita dal toponimo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti all'art. 6 della legge n. 164 del 1992 e purché la resa massima in uva per ettaro, in ettolitri di vino finito per ettaro e il titolo alcolometrico minimo naturale siano i seguenti:

	Q.li/Ha	Hl/Ha	Vol. %
Terre di Franciacorta (bianco e rosso)	115	78,2	11

11. Il vino «Terre di Franciacorta» (bianco), recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, può essere affinato anche in legno, immesso al consumo solo dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia, avendo maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.

12. Il vino «Terre di Franciacorta» (rosso), recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, può essere immesso al consumo solo dopo un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ai due anni, a partire dalla data di inizio della vendemmia, come determinato dal conforme decreto prefettizio, di cui almeno sei mesi in legno e seguito da un ulteriore periodo di almeno sei mesi in vasca d'acciaio e/o in bottiglia.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre di Franciacorta» (bianco):

colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Terre di Franciacorta» (rosso):

colore: rosso vivo con riflessi violacei, se giovane;
odore: fruttato, erbaceo, caratteristico;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre di Franciacorta» (bianco):

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Terre di Franciacorta» (rosso):

colore: rosso intenso con riflessi granati;
odore: etereo, caratteristico con sfumature erbacee;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, complesso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

3. È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

1. È consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare anche l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

2. Alle condizioni previste dal presente disciplinare e nella presentazione e designazione dei vini «Terre di Franciacorta», la menzione «vigna» seguita dal toponimo senza alcuna interposizione di altri termini può essere utilizzata soltanto ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 164/92 e alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

3. È inoltre consentito nella designazione e presentazione dei vini, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati non aventi significato laudativo purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

4. È vietato l'uso di indicazioni geografiche, finché non opportunamente previste in lista positiva facente parte integrante del disciplinare di produzione, che facciano riferimento a frazioni, comuni, località o sottozone comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici e quelli di vigna.

5. La specificazione tradizionale «denominazione di origine controllata» deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Terre di Franciacorta» senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.

6. Nella presentazione e designazione del prodotto i termini «bianco» e «rosso» sono facoltativi; se espressi, seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione «Terre di Franciacorta» che la specificazione «denominazione di origine controllata» e devono figurare sempre con caratteri di stampa di altezza e di dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.

7. Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente al di sotto sia della denominazione «Terre di Franciacorta» che della specificazione «denominazione di origine controllata». In tal caso è vietato fare riferimento al colore (bianco e rosso).

8. Sulla etichetta principale delle bottiglie contenenti i vini «Terre di Franciacorta» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

9. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, fatte salve quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili.

Art. 8.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» possono essere commercializzati in contenitori di qualunque capacità prevista per legge.

2. I vini «Terre di Franciacorta» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di capacità inferiore e/o uguale a cinque litri.

3. Tutti i vini della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», se confezionati in recipienti inferiori a cinque litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero. È ammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri il tappo a vite e/o a strappo.

95A3218

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 giugno 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1627,56
ECU	2129,34
Marco tedesco	1149,00
Franco francese	328,24
Lira sterlina	2585,70
Fiorino olandese	1027,82
Franco belga	55,988
Peseta spagnola	13,376
Corona danese	294,85
Lira irlandese	2636,97
Dracma greca	7,167
Escudo portoghese	10,950
Dollaro canadese	1180,67
Yen giapponese	19,092
Franco svizzero	1396,45
Scellino austriaco	163,39
Corona norvegese	258,63
Corona svedese	225,36
Marco finlandese	375,62
Dollaro australiano	1172,17

95A3291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 maggio 1995 il dott. D'Alessandro Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Domus et Magister - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 marzo 1990, in sostituzione dell'avv. Italo Giordano, revocato.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1995 il rag. Valerio Somasca è stato confermato unico commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Villaggio Verde a r.l.», con sede in Lecco, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 luglio 1986.

95A3222

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Castellana Grotte

La giunta della regione Puglia con atto n. 1204 del 27 aprile 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato con le considerazioni e le prescrizioni, il progetto in variante al piano regolatore generale vigente ed alla V.G. *in itinere*, adottato con delibera del consiglio comunale n. 116/94, relativo alla realizzazione del nuovo istituto tecnico per geometri nel comune di Castellana Grotte (Bari).

95A3225

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Udine sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

P02B - Economia e gestione delle imprese (un posto);

P02C - Finanza aziendale (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A3226

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 5 maggio 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte riguardante il decreto n. 256 del 10 aprile 1995, relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale «PLANAL», alla pag. 10, prima colonna, dove è scritto: «14 capsule da mg "40"; n. A.I.C. *029163021* (in base 10) *050HT1* (in base 32); ...», leggasi: «14 capsule da mg "40"; n. A.I.C. *029416029* (in base 10) *0W1QLX* (in base 32); ...»; sempre nello stesso comunicato, nella parte riguardante il decreto n. 257 del 10 aprile 1995, relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale «LESCOL», alla pag. 10, prima colonna, dove è scritto: «14 capsule da mg "40"; n. A.I.C. 029163021 (in base 10) *050HT1* (in base 32); ...», leggasi: «14 capsule da mg "40"; n. A.I.C. 029163021 (in base 10) *0VTZJF* (in base 32); ...»; infine, nel medesimo comunicato, nelle parti riguardanti l'immissione in commercio delle specialità medicinali «LOSAPREX», «LORTAAN» e «NEO-LOTAN», alla pag. 10, seconda colonna, dove è scritto: «Decreto A.I.C. n. 272/1995 del 19 *marzo* 1995», si legga: «Decreto A.I.C. n. 272/1995 del 19 *aprile* 1995», alla pag. 11, prima colonna, dove è scritto: «Decreto A.I.C. n. 273/1995 del 19 *marzo* 1995», si legga: «Decreto A.I.C. n. 273/1995 del 19 *aprile* 1995», e, sempre nella stessa colonna, dove è scritto: «Decreto A.I.C. n. 275/1995 del 19 *marzo* 1995», leggasi: «Decreto A.I.C. n. 275/1995 del 19 *aprile* 1995».

95A3230

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia. 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11